ALLEGATO C

CITTÁ DI NOVI LIGURE

Provincia di Alessandria

Collegio dei revisori dei conti

VERBALE n. 25-2020

Oggetto: parere sulla pre-intesa del contratto integrativo decentrato per l'anno 2020.

Il Collegio dei revisori dei conti

In data 30 dicembre 2020, riunitosi in via telematica, nelle persone di

Dott. Riccardo CERIANA - Presidente

Rag. Luciano SUTERA SARDO - Componente

Rag. Vincenzo TALARICO - Componente

Ricevuta e preso in esame la pre-intesa del contratto integrativo decentrato per l'anno 2020 così come definita dalle delegazioni trattanti in data 28.12.2019;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

Visto l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 per effetto del quale il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Preso atto delle vigenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse decentrate;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 19.11.2020 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) per l'esercizio 2020;

Viste:
- la determinazione n. 26/73 del 23.01.2020 avente come oggetto *Costituzione fondo risorse decentrate e fondo straordinario anno 2020*;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 24.12.2020 concernente *Fondo risorse decentrate - quantificazione incremento parte variabile anno 2020*;
- la determinazione del Dirigente Ufficio Personale n. 405/1357 del 28.12.2020:

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del dirigente dell'Ufficio personale;

Preso atto che l'Ente:
- non si trova in situazione di dissesto e neppure di *deficit* strutturale;
- rispetta i vincoli di finanza pubblica;

Atteso che la spesa di personale sostenuta rientra nei vincoli di cui all'art. 1 comma 557, della L. 296/2006 ed in particolare rispetta il valore medio del triennio 2011-2013, pari ad € 7.030.801,80;

Preso atto che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 19/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: *Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*;

Dato atto che le risorse decentrate trovano copertura nel bilancio dell'Ente e che la quantificazione del fondo 2020 rispetta le disposizioni normative di cui al citato art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;

Rilevato che è stato nominato il Nucleo di valutazione e che, attualmente, è in vigore un sistema permanente di valutazione improntato ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente;

Ritenuto, pertanto, che i costi derivanti pre-intesa sono compatibili con i vincoli di bilancio e coerenti con le prescrizioni del vigente CCNL;

ESPRIME

parere favorevole sulla pre-intesa del contratto integrativo decentrato per l'anno 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei revisori dei conti

F.to Dott. Riccardo CERIANA F.to Rag. Luciano SUTERA SARDO F.to Rag. Vincenzo TALARICO